

# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

N. 6

IL SINDACO

PREMESSO che i gravissimi episodi avvenuti sul territorio nazionale, richiedono una rigorosa attenzione al pericolo rappresentato dall'utilizzo degli ACQUASCOOTER in prossimità della costa;

CONSTATATO che l'uso degli acquascooter provoca disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone;

RAVVISATA la necessità di fissare con urgenza modalità spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio di tali attività, in attesa dell'applicazione della normativa specifica.

RITENUTO che gli acquascooter costituiscano grave pericolo per la navigazione.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di far ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili.

VISTO l'art.32 della Costituzione.

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale

VISTO altresì l'art.38, comma 2°, della legge 142/1990.

ORDINA

- 1) E' vietato l'uso degli acquascooter nel lago d'Iseo nella fascia costiera del Comune di Castro, compresa tra la località "La punta" e località "Gre'" per una fascia di metri 300 (trecento) dalla riva.
- 2) E' vietato su tutte le sponde del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi.

La polizia municipale, le forze dell'ordine e quanti altri ne hanno l'obbligo sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 11 agosto 1994



Il Sindaco

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

c.a.p. 24062 - Provincia di Bergamo - Telefono (035) 970.290 - Codice Fiscale/Partita IVA 00572300168

## COMUNE DI COSTA VOLPINO PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. 1032

OGGETTO: Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.

### I L S I N D A C O

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Costata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico, ed anzitutto, inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo che comprometterebbe la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con Reg. Decreto 30.10.1942 n. 227;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 29.1.1959 n. 631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21.1.1994;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 03.07.1997, n. 52500;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima Ordinanza, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Bale Marasino, Marone, Pisogne e Paratico;

Visto l'art. 39, n. 2, della Legge 3.6.1990, n. 142;

### ORDINA

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Costa Volpino.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di datti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

### DISPONE

Le violazioni di quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

I trasgressori, in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempimento o persistenza di violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Pe-



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

c.a.p. 24062 - Provincia di Bergamo - Telefono (035) 970.290 - Codice Fiscale/Partita IVA 00572300168

nale.

Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente Ordinanza.

L'ordinanza n. 1030 del 13 settembre 1996 è revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, il 7 agosto 1997



IL SINDACO  
Dr. Diomira CRETTEI

COMUNE DI COSTA VOLPINO  
(PROV. DI BERGAMO)  
AFFISSO ALL'ALBO COMUNALE  
DAL 22-8-97 AL 25-8-97  
Costa Volpino, il 25/8/97  
IL MESSO COMUNALE



## COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Telefono: (030) 981907/980161 • Part. IVA e Cod. Fiscale 00461300172

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Ordinanza n. 1259

n. 8911 prot.

Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.

I L S I N D A C O

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unita' di navigazione, della attivita' ittiche e di balneazione e' notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessita' di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unita' di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con regio decreto 30/3/1942 n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 28/6/1949 n. 631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21/1/1994;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nella acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del presidente della regione Lombardia del 03/7/1997 n. 58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i sindaci dei comuni Monte Isola, Sulzano, Sala Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpina e Paratico;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 8/6/1990 n. 142;

**O R D I N A**

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del comune di Iseo.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

**D I S P O N E**

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000;

I trasgressori in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto piu' breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procedera' ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 1157 del 06/8/1996 e' revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorita' competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.


Dalla Residenza Municipale, li 4 agosto 1997

IL SINDACO  
Sanzio Passeri



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ORDINANZA n. 17/1999

IL SINDACO

CONSTATTO

che a seguito dello sviluppo della nautica, specie da diporto, e del turismo e' aumentato l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unita' di navigazione soprattutto nei periodi festivi ed estivi tanto che si e' verificato un aumento delle situazioni di ostacolo e di pericolo alla corretta circolazione ed un incremento dell'incidentalita';

che negli ultimi anni e' aumentata notevolmente la presenza di unita' da diporto a motore denominati: scooters acquatici i quali possono raggiungere velocita' elevate con violente accelerazioni costituendo grave pericolo ed intralcio alla navigazione e pregiudicando l'incolumita' degli altri utenti del lago;

che, l'uso dei suddetti natanti provoca disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone;

che l'interesse turistico locale impone una attenta tutela delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi circostanti gli specchi d'acqua;

che l'uso dei natanti in parola costituisce una lesione del diritto alla salute inteso nel senso piu' ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico;

che le emissioni, anche sonore, dei suddetti natanti incrementano oltre ogni limite accettabile il livello di inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio comunale, alterando ulteriormente la qualita' delle acque con grave pregiudizio per la salute delle persone e della vita acquatica;

RITENUTO

conseguentemente necessario ed urgente disciplinare l'uso e la circolazione dei suddetti natanti allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti del lago e dei luoghi circostanti;

che a tal fine si rende necessario e doveroso il ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorita' sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili;

# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



V I S T I

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 650 e 659 del codice penale;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- l'art. 38, comma 2, della legge 142/90;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lombarda n.62984 del 3.8.94;

O R D I N A


1) e' vietato l'uso dei natanti, denominati "scooters acquatici", nel lago d'Isèo nella fascia costiera di pertinenza del territorio del Comune di Lovere;

2) e' vietata su tutte le sponde del territorio comunale la messa in acqua di detti natanti;

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 39 della legge 11.2.71, n. 50, e successive modifiche con previsione di sequestro cautelare e di conseguente confisca amministrativa del natante.

Tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 16 Luglio 1999



IL SINDACO

(Dr.ssa Annamaria GARATTINI)

**COMUNE DI MARONE**  
**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Ordinanza n. 30

Prot. SISI

**OGGETTO: Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.**

**IL SINDACO**

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con Regio decreto 30/03/1942 n.327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28/06/1949 n.631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con D.M. n.232 del 21/01/1994;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 03/07/1997 n.58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino, Pisogne, Costa Volpino, Paratico ed Iseo;

Visto l'art.38, comma 2, della Legge 8/06/1990 n.142;

**ORDINA**

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Marone;

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

**DISPONE**

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da £.100.000 a £.1.000.000.

~~I trasgressori in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.~~

Gli Agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 30 dell'8/08/1996 è revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li 18 Agosto 1997

IL SINDACO  
(Giuseppe Cordia)

*Giuseppe Cordia*





COMUNE DI MONTE ISOLA  
(Provincia di Brescia)

LOC. SIVIANO N. 74 CAP. 25050 TEL. 0309825226 - FAX 0309825078 C.F. - P.I. 00830780177

PROT. N. 7651

MONTE ISOLA, 18 AGO. 2003

**ORDINANZA N. 451**  
**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** l'ordinanza n.317 prot. n.3993 in data 19/08/1997 di questo Comune, relativa al divieto di utilizzo delle moto d'acqua e dei mezzi similari;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

**RICONOSCIUTA** pertanto la necessità di armonizzare le diverse esigenze, senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago ed in generale di salvaguardare l'interesse turistico locale;

**RITENUTO** altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno in dotazione mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile, con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale, ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale della navigazione;


**VISTI:**

- il vigente Codice della Navigazione;
- il vigente Regolamento per la Navigazione interna;
- il vigente Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- il vigente Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti il territorio comunale;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in data 03/07/1997, n.58600;
- il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza sopra menzionata, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpino e Paratico;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;


**ORDINA**

1. *E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel Lago di Iseo, nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Monte Isola. E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.*
2. *Gli agenti appartenenti agli Enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed alla applicazione delle norme della presente ordinanza, che mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.*

IL SINDACO  
(Rag. Angelo COLOSIO)







## COMUNE DI PARATICO

Provincia di Brescia

Via Risorgimento n. 1 - Tel. 035/924311 - fax 035924351

Prot. **5541**  
ORDINANZA N. 14/2013

UFFICIO PROTOCOLLO  
AUTORITÀ DI BACINO LAGUALE  
DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

30 LUG. 2013

Prot. 3368

Dalla residenza municipale Lì 10/07/2013

Oggetto : DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI E LIMITI ALLA BALNEAZIONE

### Premesso che:

- l'utilizzo intensivo delle rive e dell'alveo del lago d'Iseo con particolare riferimento al periodo estivo rende indispensabile, nei limiti previsti dalla legge, vietare e limitare alcune attività per prevenire comportamenti che possono essere causa di gravi incidenti;
- nell'ambito dei compiti istituzionali le competenti Aziende Sanitarie Locali provvedono al monitoraggio delle acque al fine di verificare la balneabilità nelle seguenti spiagge:
  - o località Tengattini coordinate GPS: N 45.6615 – E 9.9708
  - o località Lingue coordinate GPS : N. 45.6627 – E. 9.9623

**Constatata** la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago per quanto non diversamente disciplinato dalla vigente normativa in materia.

**Ritenuto** di ricorrere ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale a tutela della pubblica incolumità.

### Visti:

- Il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 58600 del 03/07/1997 disciplina la navigazione sul Lago d'Iseo e in particolare il comma 3 punto 1 del Titolo III;
- il D.lgs n. 116 del 30/05/2008.

**Richiamati** il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto Comunale

### ORDINA

1. E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari, hovercraft o aeroscafi comunque denominati nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Paratico (BS);
2. È vietato su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua, l'allestimento o il mantenimento dei mezzi di cui al punto 1 o di strutture atte al loro trasporto e alaggio;
3. È vietata la balneazione oltre la fascia protetta di 50 metri dalla riva o in presenza di specifica segnalazione di divieto temporaneo o permanente di balneazione.

Il divieto alla balneazione fuori dalla fascia protetta non opera in caso di manifestazioni puntuali regolarmente autorizzate dalla competente Autorità.

### DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

I trasgressori ai divieti di cui al punti 1) e 2) della presente ordinanza dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda e in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza e applicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza n 458 prot. 3511 del 04/09/1996 è revocata e sostituita dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Di informare della presente ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

Di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia locale e all'Autorità DI Bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro con sede in Sarnico (BG)


**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia entro il termine di (60)sessanta giorni, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione**

Dalla residenza comunale, 26/07/2013



IL SINDACO

*Maria Gabriella Venturi*



**COMUNE DI PARZANICA  
PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)  
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/917141  
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165  
[protocollo@comune.parzanica.bg.it](mailto:protocollo@comune.parzanica.bg.it)

Parzanica, 04.05.2013  
Prot. nr. 2233  
10.1.

**ORDINANZA N. 04 ANNO 2013**

**DIVIETO DI UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI  
SIMILARI.**

**IL SINDACO**

- **CONSIDERATO** CHE L'UTILIZZO DEGLI SPECCHI D'ACQUA DA PARTE DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, DELLE ATTIVITÀ ITTICHE E DI BALNEAZIONE È NOTEVOLMENTE AUMENTATO CON LO SVILUPPO TURISTICO E RICREATIVO;
- **CONSTATATA** LA NECESSITÀ DI ARMONIZZARE LE DIVERSE ESIGENZE SENZA COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEL LAGO IN GENERALE E DI SALVAGUARDARE L'INTERESSE TURISTICO LOCALE;
- **RITENUTO** ALTRESÌ CHE TALUNE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, IN MODO PARTICOLARE LE MOTO D'ACQUA ED ALTRI MEZZI SIMILARI, NON HANNO INSTALLATO MEZZI DISPOSITIVI TECNICI IDONEI A CONTENERE EMISSIONI SONORE NEL LIMITE DEL TOLLERABILE, CON CONSEGUENTE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED AMBIENTALE, ED INOLTRE LA CARENTE NORMATIVA NE CONSENTE UN UTILIZZO ATTO A COMPROMETTERE LA SICUREZZA PERSONALE E DELLA NAVIGAZIONE;
- **VISTO** IL VIGENTE CODICE DELLA NAVIGAZIONE APPROVATO CON REGIO DECRETO 30.03.1942 NR. 327;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA APPROVATO CON D.P.R. 28.06.1949 NR. 631;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE NR. 232 DEL 21.01.1994;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE NELLE ACQUE ANTISTANTI L'ABITATO COMUNALE;
- **VISTA** L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 03.07.1997 NR. 58600;
- **VISTO** L'ART. 38, COMMA 2, DELLA LEGGE 08.06.1990, NR. 142;

## ORDINA

È VIETATO L'USO DELLE MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI NEL LAGO D'ISEO, NELLA FASCIA COSTIERA DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PARZANICA.

È VIETATA, SU TUTTA LA SPONDA DEL TERRITORIO COMUNALE, LA MESSA IN ACQUA DI DETTI MEZZI, L'ALLESTIMENTO O IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE ATTE AL TRASPORTO ED ALAGGIO DEI MEDESIMI.

## DISPONE

LE VIOLAZIONI DI QUANTO PRESCRITTO, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, SONO SOGGETTE A SANZIONE AMMINISTRATIVA;

I TRASGRESSORI, IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO, DOVRANNO RIMUOVERE IL MEZZO DALLO SPECCHIO D'ACQUA SEGUENDO IL TRATTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE LA SPONDA E, IN CASO DI INADEMPIENZA O PERSISTENTE VIOLAZIONE, SI PROCEDERÀ AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE;

GLI AGENTI APPARTENENTI AGLI ENTI PREPOSTI SONO INCARICATI ALLA VIGILANZA E ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PRESENTE ORDINANZA;

LA PRESENTE ORDINANZA MANTIENE L'EFFICACIA ANCHE A SEGUITO DI FUTURE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, CHE NON MODIFICHINO IL CONTENUTO DELLA NORMA IN OGGETTO;

DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ DATA COMUNICAZIONE ALLA LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, STAZIONE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG);

IL MESSO COMUNALE È INCARICATO DELL'AFFISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO COMUNALE;

CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA SONO AMMISSIBILI: RICORSO AMMINISTRATIVO ORDINARIO ENTRO 30 GIORNI OVVERO RICORSO AL T.A.R. – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA – ENTRO 60 GG. OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GG., DECORRENTI DALLA NOTIFICAZIONE O PIENA CONOSCENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.



IL SINDACO  
(Giovanni TONNI)

# COMUNE DI PISOGNE

Provincia di Brescia

Pisogne 08-08-97 Prot. N° 6707 N° 24 del Registro ordinanze

## IL SINDACO

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo. Costata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale.

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi simili, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione.

Visto il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30/3/1942 n. 327;

visto il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28/6/1949 n. 631;

visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con Decreto Ministeriale n. 232 del 21/1/1994;

vista l'ordinanza del Presidente della regione Lombardia del 03/7/97 n. 58600;

visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino, Marone e Iseo; visto l'art. 38, comma 2 della legge 8/6/1990 n 142;

### ORDINA

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi simili nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del comune di Pisogne.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

### DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione pecuniaria da L. 100.000 al L. 1.000.000; i trasgressori, in seguito all'accertamento, dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti appartenenti agli enti preposti, sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza nr. 31 del 06/08/96 è revocata e sostituita dalla presente. La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto

Dalla Residenza Municipale, li 8 agosto 1997.

IL SINDACO  
- Lanzini Gianni Giacomo -





# COMUNE DI PREDORE

PROVINCIA DI BERGAMO

## ORDINANZA

N° 4/94 REGISTRO ORDINANZE-

Protocollo 2.353-

### IL SINDACO

Constatato che l'uso di "moto d'acqua" provoca disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone;

Che l'interesse turistico locale impone una attenta tutela dalle emissioni che possano turbare la fruizione dei luoghi circostanti gli specchi d'acqua;

Che l'uso dei veicoli in parola costituisce una lesione del diritto alla salute inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio ed al benessere psico-fisico;

Che attualmente non sono stati installati, sui suddetti mezzi, dispositivi tecnici idonei a contenere le emissioni, anche sonore, nei livelli della normale tollerabilità;

Che tali emissioni incrementano oltre ogni limite accettabile il livello di inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio comunale, alterando ulteriormente la qualità delle acque con grave pregiudizio per la salute delle persone e della vita acquatica

### RITENUTO

che occorre quindi fissare con urgenza modalità spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio dell'attività rumorosa delle moto d'acqua in attesa dell'applicazione di specifica normativa;

Che a tal fine si rende necessario e doveroso il ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili;

Che le moto d'acqua costituiscono infine grave pericolo per l'incolumità dei bagnanti;

### VISTI

l'art. 32 della Costituzione;

gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Visto, altresì, l'art. 38, comma 2°, della legge 142/90;

Visto l'art. 32 della legge 833/78;

### ORDINA

1°) NELLE ACQUE DEL LAGO D'ISEO ANTISTANTI IL COMUNE DI PREDORE, COMPRESSE TRA LA LOCALITA' EUROVIL, AL CONFINE CON IL COMUNE DI SARNICO, E VILLA STOPPANI, VERSO IL COMUNE DI TAVERNOLA B.SCA. PER UNA FASCIA DI METRI 300 DALLA RIVA, E' VIETATO L'USO DELLE MOTO D'ACQUA.

2°) E' VIETATA SU TUTTE LE SPONDE DEL TERRITORIO COMUNALE LA MESSA IN ACQUA DI DETTI MEZZI.

3°) LE FORZE DELL'ORDINE SONO TENUTE A FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Predore, 4 Agosto 1994...

IL SINDACO  
(Paris) Alberto  
*Paris Alberto*



# COMUNE DI RIVA DI SOLTO

cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (035) 986.003

Cod. Fiscale N. 0054 2080 163

Riva di Solto, li 10/08/1994

N. \_\_\_\_\_ di protocollo

Risposta a nota N. \_\_\_\_\_

div. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: ORDINANZA N. 116/84 .....

ICA Pg - 5

IL SINDACO

PREMESSO che i gravissimi episodi avvenuti sul territorio nazionale, richiedono una rigorosa attenzione al pericolo rappresentato dall'utilizzo degli ACQUASCOOTER in prossimità della costa;

CONSTATATO che l'uso degli ACQUASCOOTER provoca disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone;

RAVVISATA la necessità di fissare con urgenza modalità spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio di tali attività in attesa dell'applicazione della normativa specifica;

RITENUTO che gli ACQUASCOOTER costituiscono grave pericolo per la navigazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di far ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili;

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTI gli artt.650 e 659 del Codice Penale;

VISTO altresì l'art.38, comma 2, della legge 142/90;

**ORDINA**

- 1) è vietato l'uso degli ACQUASCOOTER sul lago d'ISEO nella fascia costiera del Comune di Riva di Solto, compresa tra la località "Molino" e il promontorio denominato "Gre" per una fascia di metri 300 dalla riva
- 2) è vietata su tutte le sponde del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi.

Le forze dell'ordine e quanti altri ne hanno l'obbligo sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO  
(Minelli Nicola)

**COMUNE DI SALE MARASINO**

Provincia di Brescia

N° 6028 Prot.N° 383 Reg. Ord.

Oggetto: Ordinanza divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.

**IL SINDACO**

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativi ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con regio decreto 30/3/1942 n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 28/6/1949 n. 631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21/1/1994;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del presidente della regione Lombardia del 03/07/1997 n. 58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i sindaci dei comuni Monte Isola, Sulfano, Iseo, Marone, Pisogne, Costa Volpino, e Paratico;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 8/6/1990 n. 142;

**ORDINA**

È vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Isco nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Sale Marasino.

È vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

**DISPONE**

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000;

I trasgressori in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 848 del 19/8/1996 è revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li - 9 ~~1997~~ 1997

IL SINDACO

Tacchini Arch. Giovanni




*[Handwritten signature]*

N. 14/2013 reg. ord.

**DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI  
E  
LIMITI ALLA BALNEAZIONE**

**IL SINDACO**



**PREMESSO** che:

- l'utilizzo intensivo delle rive e dell'alveo del lago d'Iseo con particolare riferimento al periodo estivo rende indispensabile, nei limiti previsti dalla legge, vietare e limitare alcune attività per prevenire comportamenti che possono essere causa di gravi incidenti;
- nell'ambito dei compiti istituzionali le competenti Aziende Sanitarie Locali provvedono al monitoraggio delle acque al fine di verificare la balneabilità nelle seguenti spiagge:
  - o Lido Cadè coordinate GPS lat. N 45.6728 long. E 9.9753
  - o Lido Nettuno coordinate GPS lat. N 45.6744 long. E 9.9804

**CONSTATATA** la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago per quanto non diversamente disciplinato dalla vigente normativa in materia;

**RITENUTO** di ricorrere ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale a tutela della pubblica incolumità;

**VISTI:**

- il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 3 luglio 1997 n. 58600 "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde" ed in particolare il titolo III, comma 3;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

**RICHIAMATI** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale;



**ORDINA**

1. E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi simili, hovercraft o aeroscafi comunque denominati nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Sarnico.
2. E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua, l'allestimento o il mantenimento dei mezzi di cui al punto 1. o di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.
3. E' vietata la balneazione oltre la fascia protetta di 50 metri dalla riva o in presenza di specifica segnalazione di divieto temporaneo o permanente di balneazione. Il divieto di balneazione fuori dalla fascia protetta non opera in caso di manifestazioni puntuali regolarmente autorizzate dalla competente Autorità.

**DISPONE**

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00.= ad Euro 500,00.=.

I trasgressori ai divieti di cui ai punti 1. e 2. della presente ordinanza dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza e applicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 6 del 06.05.2013 è revocata e sostituita dalla presente ordinanza.


La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle autorità competenti che non modificano il contenuto della norma in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza comunale, 31 luglio 2013




IL SINDACO  
Franco Donetti



# COMUNE DI SOLTO COLLINA

Provincia di Bergamo



Ordinanza N 21 2009

## IL SINDACO

**PREMESSO** che I Gravissimi episodi avvenuti sul territorio nazionale richiedono una rigorosa attenzione al pericolo rappresentato dall'utilizzo degli **ACQUASCOOTER** in prossimità della costa **CONSTATATO** che l'uso degli **ACQUASCOOTER** provoca disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone;

**RITENUTO** che gli **ACQUASCOOTER** costituiscono grave pericolo per la navigazione;

**RAVVISATA**, pertanto la necessita di far ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili;

**VISTO** lo statuto Comunale;


**VISTO** il D.Lgs.267/200 art.54;

### ORDINA

E vietata su tutte le sponde del territorio Comunale, la messa in acqua di detti mezzi e l'utilizzo degli stessi.


I funzionari responsabili sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

- 5 AGO 2009



IL SINDACO  
Dr. IVAN GATTI

Questa ordinanza è stata pubblicata all'albo Comunale in data - 5 AGO 2009



IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI SPINONE AL LAGO

# Comune di Spinone al Lago

## Provincia di Bergamo

Via G. Verdi n.17 - C.A.P. 24060 - Tel. 035.810051 - Fax 035.811345 - info@comune.spinone-al-lago.bg.it  
www.comune.spinone-al-lago.bg.it Cod. Fisc. 81002220168 - Part. Iva 01279670168

Prot. 250

Li, 27/01/2017

ORDINANZA N. 1/2017:

### DI DIVIETO DI ACCESSO ALLA SUPERFICIE GHIACCIATA DEL LAGO DI ENDINE

#### IL SINDACO

Preso atto che le condizioni atmosferiche recentemente verificatesi, con sensibili abbassamenti della temperatura, hanno dato luogo ad un parziale ghiacciamento della superficie del lago di Endine;

Considerato che tale condizione ambientale è di fatto diventata oggetto di attrazione per numerose persone che improvvidamente accedono, camminando, alla superficie ghiacciata del lago;

Considerato che tale atteggiamento può provocare gravi incidenti a persone, a causa del rischio di frattura della lastra di ghiaccio e conseguente caduta nelle acque ghiacciate del lago;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la nota del Prefetto di Bergamo, in data 26.1.2017, che invita alla massima attenzione e vigilanza a tutela della pubblica incolumità, onde scongiurare i rischi di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 12/2004, assunta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si stabiliva il divieto assoluto di accedere alla superficie ghiacciata del lago;

Ritenuto di ribadire il divieto contenuto in tale provvedimento, stabilendo una sanzione di € 167,00 a carico dei trasgressori dello stesso, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

1. IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCEDERE ALLA SUPERFICIE GHIACCIATA DEL LAGO DI ENDINE;
2. A CARICO DEI TRASGRESSORI E' STABILITA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 167,00;
3. La Polizia Locale, i Carabinieri e tutte le forze di polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
Dott. SIMONE SCABURRI